

R20 - REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03.06.2026)

Rev.	Data	Descrizione della modifica
00	02.08.2022	Prima Emissione.
01	28.04.2023	Modifica carta intestata per certificazione 45001.
02	03.06.2026	Integrazione soglia verifica fornitore



ARTICOLO 1 – FINALITA'

1.1. Il presente *"Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"* ("**Regolamento**") persegue e attua i principi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo che Brescia Infrastrutture è tenuta ad applicare nell'ambito delle proprie attività, in attuazione delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 21.11.2007, n. 231, e ss.mm.ii. *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*, ("**Decreto Antiriciclaggio**") come modificato dal Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 90, *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006"* ("**D.lgs. 90/2017**").

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1. Il Regolamento, nell'ambito degli adempimenti del Decreto Antiriciclaggio, disciplina l'attuazione della normativa applicabile alla Società, indicando alle Unità Organizzative interessate le attività per ottemperare agli obblighi di individuazione e comunicazione delle operazioni sospette.

2.2. Ai sensi delle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio Brescia Infrastrutture è interessata esclusivamente per i seguenti ambiti applicativi:

- a) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- b) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- c) procedura di scelta del contraente per operazioni di vendita/acquisizione o locazione di immobili;
- d) richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti erogati da enti privati;
- e) gestione, anche indiretta, di fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2.3. Sono esclusi dall'ambito del Regolamento i rapporti/operazioni con Pubbliche Amministrazioni.

2.4. Il Regolamento costituisce un ulteriore presidio prevenzionistico di fattispecie rilevanti ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Modello organizzativo 231/2001 adottati dalla Società.

ARTICOLO 3 – GESTORE PER LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UIF



3.1. Brescia Infrastrutture ha provveduto ad individuare il Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette e a predisporre procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicando le misure necessarie a mitigarlo.

3.2. Il Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette riferisce direttamente all'Organo Amministrativo, ed ha accesso a tutte le attività del destinatario nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti. Brescia Infrastrutture ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza quale Gestore delle operazioni sospette.

3.3. Il Gestore, unitamente all'Area Legale Organizzazione e Segreteria, provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare, nel continuo, l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio, l'idoneità del sistema dei controlli interni, delle procedure e dei processi aziendali, nonché proporre modifiche organizzative e procedurali, volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- c) condurre verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate sull'operatività dei soggetti interessati alle attività con cui si relaziona la Società;
- d) verificare l'adeguatezza e l'applicazione delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio nonché dei protocolli di rilevazione, valutazione e comunicazione delle operazioni sospette;
- e) collaborare alla predisposizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio;
- f) curare la formazione, in coordinamento con l'U.O. Risorse Umane, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione antiriciclaggio, finalizzato a conseguire un aggiornamento, su base continuativa, del Personale;
- g) predisporre flussi informativi diretti all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza;
- h) verificare l'adozione e il rispetto del Regolamento nelle Aree interessate alla normativa antiriciclaggio;
- i) fornire, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame.

Il Gestore per le segnalazioni di operazioni sospette:

- a) acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Dipendenti e dal Dirigente;
- b) valuta la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali adempimenti anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa);
- c) garantisce la tempestività delle segnalazioni alla UIF e la massima riservatezza dei soggetti coinvolti;



d) informa l'Organo Amministrativo circa le decisioni intraprese riguardanti operazioni sensibili o sospette.

3.4. Il Gestore può effettuare controlli *in loco* su base campionaria, al fine di verificare l'efficacia e la funzionalità delle procedure antiriciclaggio e individuare eventuali aree di criticità/miglioramento.

3.5. Il Gestore, nell'esercizio delle sue funzioni, si coordina e collabora con le varie funzioni aziendali di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, etc.), anche al fine di garantire la continuità fra i presidi antiriciclaggio e gli altri adottati dalla Società, quali sono, ad esempio, quelli propri del Modello organizzativo 231/2001 integrato con Piano triennale di prevenzione della corruzione.

3.6. Il Gestore riceve dall'U.O. Appalti e Contratti la checklist per individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo internazionale. Tale documento è compilato per tutte le procedure di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00.

3.7. Il Gestore, con cadenza annuale, redige e trasmette all'Organo Amministrativo e all'ODV un documento contenente l'attività svolta in attuazione dei suoi compiti, le verifiche periodiche effettuate, il numero dei casi segnalati dagli uffici aziendali al Gestore, nonché il numero delle comunicazioni di operazioni sospette inviate all'UIF.

3.8. Sul sito *web* www.bresciainfrastrutture.it sono pubblicati i riferimenti del nominato Gestore per le comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Società, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio.

ARTICOLO 4 – UFFICI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

4.1. Brescia Infrastrutture ha proceduto a declinare il perimetro di operatività della normativa antiriciclaggio secondo i criteri fissati dall'art. 10 del Decreto Antiriciclaggio.

4.2. L'ambito di operatività del disposto dell'art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto Antiriciclaggio ricomprende le attività effettuate dall'U.O. Appalti e Contratti.

4.3. L'ambito di operatività del disposto dell'art. 10, comma 1, lettera a) e c) del Decreto Antiriciclaggio ricomprende le attività demandate all'U.O. Finanza, Amministrazione e Controllo.

4.4. Il Personale che svolge la propria attività nelle UU.OO. aziendali di cui ai precedenti commi 2 e 3 provvede a:

a) osservare la normativa vigente sulla segnalazione di operazioni sospette, il Provvedimento UIF comunicazioni PA e il Regolamento;

b) osservare e applicare i principi comportamentali contenuti nella procedura antiriciclaggio di comunicazione di operazioni sospette di cui al successivo articolo 6, nonché quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Modello organizzativo 231/2001;



c) collaborare nell'individuazione delle operazioni sospette, segnalando eventuali operazioni anomale al proprio Responsabile.

4.5. I Responsabili delle UU.OO. aziendali di cui ai precedenti commi 2 e 3 avranno cura di:

a) applicare e far osservare la normativa vigente sulla segnalazione di operazioni sospette, il Provvedimento UIF comunicazioni PA e il Regolamento;

b) applicare e far osservare i principi comportamentali della procedura antiriciclaggio di comunicazione di operazioni sospette, di cui al successivo articolo 6;

c) coadiuvare e supportare il Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette nell'attività demandata;

d) trasmettere, con le proprie osservazioni, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dal Personale, ovvero direttamente individuate al Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette;

e) rendere fruibili la documentazione e le informazioni richieste ai fini delle verifiche periodiche effettuate in materia di antiriciclaggio.

ARTICOLO 5 – ISTRUZIONE OPERATIVA ANTIRICICLAGGIO DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

5.1. I Destinatari dovranno osservare e applicare l'Istruzione Operativa "*Individuazione e comunicazione operazioni sospette in materia di antiriciclaggio*" ("**Istruzione Operativa**"), che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento.

5.2. I Destinatari hanno l'onere di effettuare, nell'ambito delle procedure vigenti, una adeguata verifica del fornitore, acquisendo anche i dati del Titolare effettivo, al fine di individuare eventuali anomalie in tutti i casi in cui le aree aziendali interessate operino negli ambiti di cui al precedente articolo 3.

5.3. I suddetti adempimenti non sono richiesti nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

5.4. L'Istruzione Operativa fornisce il necessario supporto valutativo ai Destinatari per individuare le operazioni anomale legate al riciclaggio, ovvero al finanziamento del terrorismo.

5.5. Gli "*indicatori di anomalia*", allegati al Provvedimento UIF comunicazioni PA, da utilizzare per l'individuazione di operazioni sospette, sono richiamati nell'Istruzione Operativa e costituiscono parte integrante del Regolamento.

ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE



6.1. Brescia Infrastrutture, attraverso il Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette, effettua la segnalazione alla UIF dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007, secondo la procedura di cui al precedente art. 5.

6.2. La comunicazione di operazione sospetta deve essere inviata senza ritardo alla UIF quando si sappia, si sospetta, ovvero si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute, nonché tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

6.3. Rientrano nella definizione di "*riciclaggio*", ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, i seguenti comportamenti:

a) la conversione o il trasferimento di beni, posti in essere nonostante la conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi, ovvero di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti summenzionati, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

6.4. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento, o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del Decreto Antiriciclaggio. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 del Decreto Antiriciclaggio, costituisce elemento di sospetto.

6.5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora si possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico – finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.



6.6. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

6.7. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli Indicatori di anomalia di cui al successivo art. 7.

6.8. La comunicazione è inviata alla UIF, anche quando si dispone di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte, ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

6.9. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

6.10. I Destinatari assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

ART.7 – INDICATORI DI ANOMALIA

7.1. I Destinatari devono applicare, nell'ambito dell'attività demandata, gli Indicatori di anomalia allegati al Provvedimento UIF comunicazioni PA e richiamati nella procedura di cui al precedente art.6.

7.2. Gli Indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, ed hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri, alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

7.3. L'elencazione degli Indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

7.4. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più Indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

7.5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "*soggetto cui è riferita l'operazione*" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con la Società dal quale emergono



elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

7.6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato al Provvedimento UIF comunicazioni PA, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore ed in aderenza ai seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, eccentricità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

ARTICOLO 8 – INVIO DELLE COMUNICAZIONI

8.1. Il Gestore accreditato per le comunicazioni all'UIF, dopo aver valutato le segnalazioni interne ricevute, ovvero rilevato direttamente profili di anomalia, è tenuto ad inviare alla UIF una comunicazione di operazione sospetta, qualora sia a conoscenza, o abbia motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso, che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, nonché di finanziamento del terrorismo. Le modalità di invio delle comunicazioni ritenute sospette all'UIF sono contenute nel Provvedimento UIF comunicazioni PA, a cui si rinvia integralmente. Per quanto non disciplinato dal Regolamento si rinvia alle Istruzioni Operative che formano parte integrante e sostanziale del Regolamento.

8.2. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line*.

8.3. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

8.4. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione *on-line* e per la trasmissione delle informazioni sono indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.

ARTICOLO 9 – CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

9.1. Il contenuto della comunicazione si articola in:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica Amministrazione;
- b) elementi informativi in forma strutturata sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.



9.2. Gli *standard* e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.

9.3. La comunicazione indica se nell'operatività sia stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

9.4. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

10.1 L'intero *iter* valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette, ai sensi del Regolamento, è coperto dalla massima riservatezza.

10.2. Vigè a carico di tutti i Destinatari il divieto di comunicare al soggetto interessato o a terzi soggetti l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta, nonché qualsiasi informativa relativa allo svolgimento di eventuali istruttorie in tal senso, ovvero della possibile apertura di un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

10.3. Si richiamano, per quanto non previsto dal Regolamento, le indicazioni fissate dall'art. 39 del Decreto Antiriciclaggio.

ARTICOLO 11 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

11.1. La documentazione relativa alle comunicazioni di operazioni sospette deve essere conservata a cura del Gestore per le comunicazioni di operazioni sospette nel rispetto di quanto disciplinato dal Capo II ("*Obblighi di Conservazione*") del Decreto Antiriciclaggio.

ARTICOLO 12 – FORMAZIONE

12.1. In relazione a quanto stabilito dal Decreto Antiriciclaggio, l'U.O. Risorse Umane in coordinamento con il Gestore, nell'ambito dei programmi di formazione continua del personale, provvede ad istituire corsi di formazione del personale dipendente e dei loro responsabili, alla conoscenza della normativa di cui al Decreto Antiriciclaggio e all'individuazione delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

12.2. Tale formazione deve avere carattere di continuità, sistematicità e tracciabilità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa antiriciclaggio in materia.

ARTICOLO 13 - NORMATIVA DI RINVIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si rimanda alla normativa e alle interpretazioni vigenti in materia

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICITÀ



14.1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito internet della Società Brescia Infrastrutture S.r.l. (<http://www.bresciainfrastrutture.it/>) sezione “Società Trasparente” – “Selezione del personale”.

14.2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento verranno pubblicizzate dalla Società mediante pubblicazione con le medesime modalità di cui al precedente comma.